



REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226

Emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 294/2024 Prot. n. 54242 del 12/02/2024

Entrata in vigore: 13 febbraio 2024

Capo I - Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Capo II - Accreditamento, Istituzione, Attivazione	2
Art. 2 - Requisiti e Accreditamento	2
Art. 3 - Istituzione, durata e attivazione.....	3
Art. 4 - Sistema di Assicurazione della Qualità del Dottorato di Ricerca	5
Capo III - Caratteristiche e organizzazione dei Corsi di Dottorato	6
Art. 5 - Organi dei corsi di Dottorato.....	6
Art. 6 - Collegio dei docenti	6
Art. 7- Funzioni del Collegio dei docenti	7
Art. 8 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato	8
Art. 9 - Supervisore e Co-supervisor.....	9
Art. 10 - Durata dei Corsi e progetto formativo	10
Art. 11 - Dottorato industriale e Dottorato di Interesse Nazionale	11
Art. 12 - Internazionalizzazione	12
Art. 13 - Contemporanea iscrizione	14
Capo IV - Accesso e ammissione ai Corsi	15
Art. 14 - Requisiti di ammissione.....	15
Art. 15 - Bando di concorso	15
Art. 16 - Prove di ammissione	16
Art. 17 - Commissione giudicatrice	17
Art. 18 - Formulazione delle graduatorie	17
Art. 19 - Ammissione in sovrannumero	18
Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi.....	19
Art. 20 - Borse di studio e contributi	19
Art. 21 - Budget per attività di ricerca.....	20
Art. 22 - Diritti e doveri dei dottorandi	21
Art. 23 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia	22
Art. 24 - Tasse e contributi universitari.....	23
Capo VI - Conseguimento del titolo.....	24



Art. 25 - Proroga	24
Art. 26 - Redazione della Tesi	24
Art. 27 - Commissione giudicatrice	26
Art. 28 - Label aggiuntivo di Doctor Europaeus	26
Art. 29 - Esame finale	27
Capo VII - Norme finali.....	27
Art. 30 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati	27
Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie	27

Capo I - Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Ferrara in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e ss.mm.ii del DM 14 dicembre 2021 n. 226.
2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
3. Per i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università e enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per Ateneo e Università, l'Università degli Studi di Ferrara;
 - b) per "Corso", il corso di dottorato di ricerca;
 - c) per "MUR" il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - d) per "ANVUR" l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Capo II - Accredimento, Istituzione, Attivazione

Art. 2 - Requisiti e Accredimento

1. L'accredimento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, avente durata quinquennale e concessa tramite decreto ministeriale nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti necessari per l'accredimento, secondo quanto disposto dagli art.4 e 5 del DM 14 dicembre 2021 n. 226.



2. Sono requisiti necessari per l'accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato, specificatamente indicati dall'art. 4 del D.M. n. 226/2021: a. la composizione del Collegio dei Docenti;
- b. la qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei Docenti;
- c. possesso di una elevata qualificazione scientifica da parte del Coordinatore del corso;
- d. la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- e. la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso;
- f. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- g. la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- h. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 3 - Istituzione, durata e attivazione

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, previo accreditamento concesso dal MUR su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le previsioni delle normative vigenti. La proposta istitutiva deve contenere tutte le indicazioni previste dalla Banca dati predisposta annualmente su indicazione del MUR, necessarie per l'accreditamento da parte di ANVUR ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, dagli art.4 e 5 del DM 14 dicembre 2021 n. 226 e dalle Linee Guida per l'accreditamento in vigore.
2. L'istituzione e/o il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca sono proposti da un gruppo sufficientemente ampio di docenti (almeno pari al numero minimo di componenti del Collegio Docenti richiesto per l'accreditamento), previo atto di assenso di tutti i Dipartimenti coinvolti che ne garantiscono la disponibilità delle loro strutture. Nel caso di proposta istitutiva di un Corso di Dottorato di ricerca interdipartimentale, dovrà essere indicato il Dipartimento sede amministrativa del corso.



3. I Corsi di Dottorato sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentito il Consiglio dello

Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS Ferrara 1391

4. Le proposte di istituzione/rinnovo sono presentate al Consiglio IUSS entro il termine stabilito dal Senato Accademico e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno e si adeguano, nel contenuto e nel formato alla normativa vigente ed a eventuali linee guida proposte dal Consiglio IUSS ed approvate dal Senato Accademico.

5. Il Consiglio IUSS dovrà concludere i lavori istruttori entro il termine di avvio delle procedure di accreditamento fissate dal MUR per ciascun anno, proponendo agli Organi Accademici i corsi di dottorato meritevoli di essere presentati all'accreditamento ministeriali, unitamente alla proposta di ripartizione dei posti e delle borse di studio rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio, alla luce dei criteri per l'assegnazione delle borse, anche su base premiale, definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

6. Il Consiglio IUSS, nella formulazione del parere, cura l'attivazione di sistemi di coordinamento, di valutazione e di assicurazione qualità dei Corsi di Dottorato, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento di esperti esterni, con particolare riferimento a:

- a) il funzionamento dei Corsi di Dottorato;
- b) il processo di internazionalizzazione;
- c) la formazione dei dottorandi;
- d) le attività di ricerca dei dottorandi;
- e) gli sbocchi professionali;
- f) la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento;

segnalando al Collegio dei docenti e al Senato Accademico eventuali rilievi.

5. Nel limite delle risorse stanziare nel bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto degli esiti del processo istitutivo, delibera ogni anno il piano di assegnazione delle borse di studio per la frequenza ai corsi, contestualmente all'avvio del ciclo di dottorato

6. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.



9. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

10. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 4 - Sistema di Assicurazione della Qualità del Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca adottano un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), in conformità a quanto richiesto dall'ANVUR per il processo di Assicurazione della Qualità conforme alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021 n. 1154 e ss.mm.ii.
2. I soggetti coinvolti nell'AQ nel Dottorato di Ricerca sono:
 - Collegio Docenti del Corso di Dottorato
 - Coordinatore del Corso di Dottorato
 - Gruppo AQ del Dottorato
 - Consiglio IUSS;
 - Direttore IUSS;
 - Advisory Board IUSS;
 - Presidio della Qualità;
 - Nucleo di Valutazione;
 - Organi Collegiali
3. Il Gruppo AQ del Dottorato è un Organismo composto dal Coordinatore, dal rappresentante dei Dottorandi designato in Collegio docenti e da due membri del Collegio docenti da quest'ultimo designati. Il Gruppo AQ può essere integrato da altri componenti esterni al Collegio, in rappresentanza dei portatori di interesse nel caso in cui il Corso di Dottorato presenti caratteristiche di forte sinergia con il contesto imprenditoriale, produttivo e socio-economico di riferimento. Ha il compito di coadiuvare il Coordinatore nel monitoraggio dei processi e dei risultati relativi alle attività di ricerca, didattica e terza missione/impatto sociale dei dottorandi, anche attraverso la rilevazione e l'analisi delle loro opinioni, di cui sistematicamente analizza gli esiti in un apposito documento e coadiuva il Coordinatore nella redazione dei documenti di Assicurazione della Qualità del Dottorato
4. L'Advisory Board è un Organismo consultivo del Consiglio IUSS, i cui componenti sono esterni ai ruoli dell'Ateneo, preposto alla analisi periodica del Sistema Dottorale di Ateneo fornendone una valutazione complessiva e adeguate proposte di miglioramento o



consolidamento rispetto agli obiettivi dichiarati ed al contesto di riferimento. L'Advisory Board è designato dagli Organi Accademici, su proposta del Consiglio IUSS, ed i suoi membri devono corrispondere a profili di elevata qualificazione e competenza rispetto agli obiettivi dichiarati per il Sistema Dottorale. La composizione dell'Advisory Board deve ricondursi al contesto locale, nazionale, internazionale ed intersettoriale su cui si inserisce il Sistema Dottorale e deve essere rappresentativa sia degli stakeholders interessati ai profili culturali e professionali in uscita, sia dei professionals e scientists esperti in materia in grado di valutare l'impatto e la capacità di creazione di Valore Pubblico dell'intero Sistema rispetto agli obiettivi dichiarati, proponendone aggiornamenti e migliorie. L'Advisory Board è chiamato su base almeno triennale a produrre una relazione sull'andamento dei Corsi di Dottorato e dell'Istituto proponendo eventuali azioni di miglioramento e consolidamento, di cui il Consiglio IUSS ed i Collegi Docenti terranno obbligatoriamente conto per l'adozione di interventi correttivi e migliorativi sia dei processi dell'Istituto che dei Corsi di Dottorato.

5. Gli obiettivi e la metodologia del Sistema di Assicurazione della Qualità del Dottorato costituiscono parte integrante del Sistema AQ di Ateneo, e sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione dedicata all'Assicurazione della Qualità in Unife.

Capo III - Caratteristiche e organizzazione dei Corsi di Dottorato

Art. 5 - Organi dei corsi di Dottorato

Sono organi del Corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore

Art. 6 - Collegio dei docenti

- 1 Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 14 dicembre 2021 n. 226 ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'articolo 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'articolo 11 del DM 14 dicembre 2021 n. 226.
- 2 La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza, è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
- 3 Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o



seconda fascia, e per la restante parte anche da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

- 4 In ogni caso, ai fini della partecipazione al Collegio Docenti i professori ed i ricercatori, anche se appartenenti a Università o enti di ricerca esteri, devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente;
- 5 Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi designato dagli iscritti al Corso di Dottorato di riferimento. Risultano designati coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, ed in caso di parità prevale il più giovane d'età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione mediante subentro, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito consiliare.
- 6 Il Collegio dei docenti delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza.
- 7 Per i corsi organizzati in più curricula il collegio dei docenti può istituire una giunta, formata da almeno un rappresentante per curriculum, per l'organizzazione delle attività di formazione, con particolare riferimento a quelle di interesse comune.

Art. 7- Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha il compito di programmare le attività formative e di ricerca del Corso, stabilendo il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di Corso, nonché le modalità di controllo annuale sull'attività e sulla formazione scientifico-culturale dei Dottorandi;
2. Dall'inizio dell'anno accademico, il Collegio dei docenti prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi dello stesso corso.
3. Tra le materie oggetto di delibera da parte del Collegio dei docenti vi sono:
 - a) definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;



- b) assegnazione dei progetti di ricerca per i dottorandi ammessi alla frequenza del Corso, sentiti gli interessati ed i supervisor, e delle relative borse di studio laddove previste;
 - c) individuazione dei supervisor e dei co-supervisor di cui all'art. 9;
 - d) programmazione delle attività formative e di ricerca, per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;
 - e) termini e modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - f) esclusione dei dottorandi, previa acquisizione del parere motivato dei supervisor;
 - g) autorizzazione allo svolgimento delle attività compatibili con il corso di dottorato, tra cui le attività di tutorato e di didattica integrativa di cui all'art. 12, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226;
 - h) autorizzazione allo svolgimento di periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero superiori a sei mesi continuativi;
 - i) approvazione dei programmi di co-tutela internazionale di tesi *in uscita e in ingresso*;
 - j) individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato;
 - k) definizione delle date dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
4. Il Collegio dei docenti propone, inoltre, i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice di cui all'art. 17 e della Commissione giudicatrice di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
5. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.
6. Delle riunioni e deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti è redatto verbale da trasmettere, debitamente sottoscritto, agli Uffici competenti dell'Università entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

Art. 8 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato

- 1. Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività e lo rappresenta.
- 2. Il coordinamento del collegio dei docenti È affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 e ss.mm.ii.
- 3. La designazione del Coordinatore da parte del Collegio Docenti avviene contestualmente alla formulazione della proposta di istituzione o rinnovo del Corso di Dottorato di cui all'art. 3 del



presente regolamento. La nomina a Coordinatore, comunque subordinata all'accreditamento del Corso, è parte integrante del Decreto Rettorale istitutivo del Corso di Dottorato, di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, e segue l'anno accademico del Ciclo dottorale di riferimento;

4. Fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative vigenti, il mandato del Coordinatore è triennale e rinnovabile una sola volta consecutivamente. Detta disposizione si applica anche nel caso di designazione per il Coordinamento di Corso di Dottorato con denominazione e strutturazione distinta rispetto a quelle del coordinamento già effettuato.
5. Il Coordinatore può designare un Vice Coordinatore che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento. Il Coordinatore decade a seguito di trasferimento ad altra sede.
6. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a. coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato, assumendo anche la gestione dei cicli di dottorato attivi e non ancora conclusi;
 - b. convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
 - c. autorizzare, anche per il tramite dei relativi supervisori, i dottorandi a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage presso le università partner o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi;
 - d. segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli allievi ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal corso di dottorato.

Art. 9 - Supervisore e Co-supervisori

1. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
2. Il supervisore e il o i co-supervisori, in accordo con il dottorando definiscono il tema di ricerca e lo propongono al Collegio Docenti, assumendone la responsabilità scientifica seguendo e guidando il dottorando nel percorso di formazione e nella realizzazione della ricerca fino al completamento della stesura della tesi.
3. Il supervisore:
 - a) informa il Collegio docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;
 - b) esprime il parere sul passaggio del dottorando all'anno successivo del Corso e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;



- c) segnala al Collegio docenti le eventuali mancanze del dottorando ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari;
4. Il supervisore è responsabile della gestione e autorizzazione all'utilizzo del budget della ricerca da parte del dottorando.
5. La sostituzione del supervisore e/o del o dei co-supervisori deve essere adeguatamente motivata e deliberata dal collegio dei docenti.

Art. 10 - Durata dei Corsi e progetto formativo

1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 14 dicembre 2021. La durata è definita in sede di istituzione del Corso e non può essere prorogata;
2. L'avvio dei corsi di dottorato è fissato al 2 novembre di ogni anno accademico, fatto salvo eventuali progetti dottorali specifici derivanti da disposizioni ministeriali o progetti competitivi europei;
3. Il progetto formativo del dottorando, finalizzato a creare i presupposti per concepire, progettare realizzare e divulgare in maniera autonoma programmi di ricerca e/o di innovazione, consiste:
 - a) nello sviluppo, sotto la guida ed il sostegno del Supervisore, di un programma di ricerca individuale riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
 - b) nella frequenza di attività formative di livello dottorale funzionali e complementari alla ricerca non inferiori a 40 CFU nel triennio, secondo le indicazioni del Collegio. Il riconoscimento dei CFU, acquisibili frequentando insegnamenti complementari o altamente specialistici di natura disciplinare e inter-multi-trans disciplinare, è effettuato dal Collegio dei Docenti che autorizza la frequenza e ne valuta gli esiti. Fanno eccezione esclusivamente le attività di formazione complementare erogate dall'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS Ferrara 1391, la cui frequenza minima deve essere pari a 20 CFU, che vengono riconosciute da quest'ultimo secondo le regole ed i limiti annualmente deliberati.
4. Il Collegio dei Docenti approva per ciascun dottorando il programma di ricerca individuale e le attività di formazione alla ricerca, che possono essere organizzate anche in comune tra più Corsi e devono comprendere anche attività di formazione interdisciplinare multidisciplinare e transdisciplinare a supporto dell'attività di ricerca e fornire strumenti atti a delineare l'identità professionale dei futuri dottori di ricerca.



5. Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno definito in 60 CFU annuali, identificabili e riconosciuti dal Collegio Docenti sotto forma di:

- a) attività formative trasversali
- b) attività formative disciplinari
- c) attività formative interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari
- d) attività formative accademiche e professionalizzanti
- e) attività di ricerca

6. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 11 - Dottorato industriale e Dottorato di Interesse Nazionale

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del DM 14 dicembre 2021 n. 226, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, possono:
 - a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;



b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

6. L'Università può partecipare a Dottorati di Interesse Nazionale, sia in forma associata che come Istituzione proponente, ai sensi dell'art. 11 del DM 14 dicembre 2021 n. 226.

Art. 12 - Internazionalizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 14 dicembre 2021 n° 226, in accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei Corsi tramite:

- a. inserimento di qualificata docenza internazionale;
- b. incentivazione alla mobilità internazionale **dei dottorandi, sia in entrata che in uscita**;
- c. partecipazione dei dottorandi in progetti di ricerca internazionale;
- d. attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
- e. accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
- f. rilascio di doppi titoli, titoli multipli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.

2. Nel caso di Corsi attivati, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni debbono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. In conformità con le normative nazionali vigenti nei rispettivi Paesi ed i regolamenti dei soggetti convenzionati o consorziati, gli accordi di collaborazione internazionale di cui al punto 2 del presente articolo possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:

- a) composizione della commissione, tempistiche e modalità di ammissione al Corso;
- b) inizio delle attività formative;



- c) modalità di svolgimento del Corso;
 - d) commissione e modalità relative all'esame finale;
 - e) importi e modalità di erogazione delle borse di studio ovvero delle altre forme di sostegno finanziario equivalenti
4. Ai fini della incentivazione della mobilità internazionale dei dottorandi, compatibilmente con il budget disponibile annualmente lo IUSS provvede alla emanazione di appositi bandi di mobilità finalizzati al rimborso dei costi di missione all'estero e/o alla erogazione di idonee borse di mobilità aggiuntive. I bandi, emanati con Decreto Rettorale, devono prevedere:
- a) La precisa indicazione del budget disponibile e le modalità di assegnazione delle risorse
 - b) i documenti necessari per la partecipazione alla procedura comparativa
 - c) i criteri di valutazione delle domande e le modalità di assegnazione delle risorse
 - d) il termine di utilizzo dei finanziamenti
5. L'Università può stipulare accordi-quadro con Atenei esteri, finalizzati alla sottoscrizione di convenzioni di co-tutela di tesi. Gli accordi di co-tutela di tesi, sia quadro che attuativi, disciplinano le modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca e le modalità di rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo, anche in deroga al presente Regolamento.
6. Previo parere favorevole da parte del Collegio dei docenti, l'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela con Atenei esteri aventi carattere individuale a favore di dottorandi che siano già immatricolati presso:
- a. l'Università. In tal caso, l'Università è la sede amministrativa;
 - b. Atenei esteri. In tal caso l'Università è la sede ospitante.
7. Ai fini del conseguimento di un titolo congiunto, doppio o multiplo in regime di co-tutela, il dottorando deve trascorrere un periodo di ricerca di almeno 6 mesi, anche non continuativi, presso l'Università partner.
8. Le convenzioni di co-tutela disciplinano i seguenti aspetti:
- a) durata del corso di dottorato;
 - b) eventuale esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso la sede ospitante;
 - c) regime assicurativo applicabile;
 - d) progetto di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
 - e) titolo provvisorio della tesi e nominativi dei due supervisori, uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
 - f) modalità e sede di svolgimento dell'esame finale;
 - g) criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;



h) denominazione del titolo rilasciato, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da ciascun Ateneo partner, con esplicita menzione del conseguimento del doppio titolo in regime di co-tutela.

9. Le convenzioni di cotutela sono stipulate, preferibilmente, durante il primo anno del corso di dottorato.

10. Annualmente, il Collegio dei docenti verifica, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi in regime di co-tutela e delibera in merito al superamento di ciascun anno di corso.

Art. 13 - Contemporanea iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2022 n. 930, è consentita la contemporanea iscrizione a non più di due corsi di studio, tra cui un Corso di Dottorato di ricerca e:
 - un Corso di Laurea;
 - un corso di laurea magistrale;
 - un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - una scuola di specializzazione medica;
2. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, in applicazione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, è necessario che il Collegio Docenti del Corso di Dottorato ed il Consiglio della Scuole di Specializzazione esprimano giudizio favorevole in merito a:
 - a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato;
 - b) compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche e assistenziali della scuola di specializzazione medesima.
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2022 n. 930, è consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso di Dottorato di ricerca e una Scuola di Specializzazione non medica. È posto in capo ai rispettivi Organi collegiali la verifica della compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso;
4. È altresì consentita la contemporanea iscrizione ad un Corso di Dottorato di Ricerca e ad un Master. È posto in capo ai rispettivi Organi collegiali la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso;



- 5 Non è consentita la contemporanea iscrizione a due Corsi di Dottorato di Ricerca, sia nazionali che presso Istituzioni estere.
- 6 In caso di contemporanea iscrizione ad un Corso di Dottorato di Ricerca ed una Scuola di Specializzazione, vige il regime di incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Capo IV - Accesso e ammissione ai Corsi

Art. 14 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, ovvero entro l'inizio dello stesso, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 15 - Bando di concorso

1. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in Università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i bandi possono prevedere modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione.
2. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, nonché:
 - a) eventuali tasse e contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;



- b) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
 - c) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - d) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - e) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.
3. I bandi di selezione possono inoltre prevedere:
- a) Le modalità di ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, entro i termini del bando stesso;
 - b) a riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
 - c) L'indicazione di borse di studio o forme di finanziamento equivalente vincolate a temi di ricerca specifici, esclusivamente nel caso che i finanziamenti provengano da soggetti terzi all'Ateneo.
4. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Art 16 - Prove di ammissione

1. La procedura selettiva, finalizzata ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati, consiste in una valutazione comparativa dei titoli previsti dal bando concorsuale posseduti da parte dei candidati, secondo principi di selettività e trasparenza. Ad integrazione della valutazione dei titoli, una ulteriore prova scritta ovvero una prova orale può essere prevista.
2. L'eventuale prova orale è pubblica.
3. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. L'attribuzione dei punteggi alle singole prove è determinata dai Collegi Docenti e riportata a bando concorsuale.
4. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 60 punti.
5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e della eventuale prova scritta o orale.
6. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
7. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e su un colloquio in video conferenza. Si forma,



in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati, salvo disposizioni diverse specificatamente previste a bando concorsuale.

8. Al termine di ogni prova la Commissione rende noti ai candidati gli esiti della stessa secondo le modalità riportate sul bando di ammissione.
9. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Art. 17 - Commissione giudicatrice

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di sette (7) componenti, di cui almeno uno appartenente ad altro Ateneo, scelti tra professori e ricercatori universitari. In caso di Corso di Dottorato accreditato in forma associata con Istituti o Enti di ricerca, pubblici o privati, italiani o esteri, possono far parte della Commissione incaricata della selezione, nel limite massimo di componenti citati, non più di 2 membri appartenenti ai ruoli dell'istituzione partner.
2. In caso di borse di studio o altre forme di sostegno finanziario equivalente, finanziate con fondi provenienti da terzi, il Collegio Docenti può proporre che la Commissione venga integrata da non più di un esperto per le tematiche su cui verte il finanziamento, anche appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
3. Per i Corsi con più curricula la Commissione è comunque unica, come la graduatoria finale formulata secondo quanto disposto dall'art.18.
4. La presidenza della Commissione è assunta dal professore con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.

Art. 18 - Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo on line d'Ateneo e sul sito web.
3. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. In caso di borse di studio a tema vincolato, la Commissione è tenuta ad accertare anche l'idoneità allo sviluppo



della ricerca specifica da parte dei candidati che ne hanno fatto espressa manifestazione di interesse in sede di iscrizione al concorso. L'assegnazione delle borse di studio a tema vincolato avviene in funzione della graduatoria rispetto alle idoneità specifiche. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro i termini fissati dal bando concorsuale, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito che hanno presentato espressa domanda di subentro.

4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.

5. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento.

Art. 19 - Ammissione in sovrannumero

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l'avvenuta concessione dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;

2. Sono inoltre ammessi in sovrannumero, previo consenso del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del Corso:

- a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali, a cui l'ateneo partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del Corso di dottorato;
- b) gli iscritti a corsi presso università straniere che abbiano sottoscritto accordi con l'ateneo per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in co-tutela;



c) i candidati selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai Corsi di dottorato di ricerca possono essere ammessi in aggiunta ai posti banditi per il Corso di dottorato.

Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 20 - Borse di studio e contributi

1. Le borse di studio, finanziabili anche con il concorso di più fonti di finanziamento, hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno da parte del Collegio docenti.
2. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri.
3. Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito dal soggetto che ha attivato il corso per il finanziamento di dottorati di ricerca.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
6. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
7. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività formative ed è erogata in rate mensili posticipate.
8. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.
9. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, nonché l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle



borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente sul diritto allo studio.

- 10 Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui all'art. 18. A parità di punteggio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto D.M. 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.
- 11 La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, assegno di ricerca o forma di finanziamento equivalente, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Art. 21 - Budget per attività di ricerca

1. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato a tutti i dottorandi un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse rese disponibili dall'Ateneo, ovvero da parte dei supervisor e co-supervisor, ovvero dei Dipartimenti di afferenza dei dottorandi o attraverso apposite convenzioni con soggetti terzi., ad esclusione dei dottorandi inseriti nelle seguenti categorie specifiche:
 - a. Dottorandi immatricolati su posizioni riservate a borsisti di stati esteri e/o borsisti di specifici programma di mobilità internazionale e/o in cooperazione allo sviluppo
 - b. Dottorandi in regime di co-tutela in entrata
2. Il budget può essere utilizzato autonomamente dal dottorando, in accordo con il supervisore, per esigenze congrue con le finalità del corso a copertura dei costi di ricerca necessari al proprio percorso formativo, in conformità con le norme di contabilità pubblica e con i regolamenti di Ateneo. Sono esempi di spese ammissibili:
 - a) iscrizione a congressi e convegni;
 - b) missioni in Italia e all'estero;
 - c) materiale di consumo per laboratorio;
 - d) spese per pubblicazioni;
 - e) spese per l'acquisto di materiale bibliografico;
 - f) software;
 - g) strumentazione scientifica e tecnica;

Tutto il materiale inventariabile eventualmente acquistato con i fondi destinati al budget per attività di ricerca resterà di proprietà dell'Università.



3. Il budget della ricerca è identificato dal Dipartimento su un preciso progetto contabile e necessita di una autorizzazione preventiva da parte del titolare dei fondi e di presentazione dei giustificativi di spesa idonei a chiederne il rimborso. La richiesta, dovrà essere presentata su apposita modulistica del dipartimento di afferenza del titolare dei fondi, dovrà essere autorizzata dal supervisore del dottorando e approvata dal Direttore di Dipartimento, unitamente al Segretario amministrativo, per la verifica di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Art. 22 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) del D.M. 14 dicembre 2021 n° 226. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. L'eventuale attività lavorativa autorizzata, funzionale alla acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, dovrà comunque avere carattere residuale e non comportare alcun carattere di subordinazione o di rapporto continuativo con terzi.
3. Nel caso in cui al dottorando venga proposta l'assunzione, anche a tempo determinato o mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso enti pubblici o privati prima del termine del corso, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Collegio docenti dovrà necessariamente prevedere:
 - a) La verifica che l'attività lavorativa è tale da consentire l'acquisizione di competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato;
 - b) La verifica della compatibilità della medesima attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
 - c) La stipula di un accordo specifico con l'ente terzo volto a disciplinare le modalità di frequenza delle attività di formazione e ricerca previste per il percorso dottorale, comprensiva di apposito piano degli studi individuale;
 - d) L'immediata sospensione della erogazione della borsa di studio e/o di ogni forma di finanziamento equivalente assegnata al dottorando a decorrere dalla data di assunzione
4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.



5. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

6. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero

7. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

Art. 23 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
2. La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, su richiesta del dottorando nei casi di:
 - a. maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia
 - b. malattia o infortunio documentati superiori a 30 giorni
 - c. frequenza dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento e per tutti gli altri casi previsti dalla legge per analoghe finalità



- d. in caso di gravi e documentati motivi personali e familiari.
- e. in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.
3. Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi di cui all'art. 26 commi 5 e 6, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.
4. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.
5. L'esclusione del dottorando dal corso è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
 - b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
 - c) dolo o colpa grave
6. Nel caso indicato al precedente comma 5 lettere b) e c), il Magnifico Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'evento.
7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore ed agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altro forma di finanziamento è mantenuta fino alla mensilità precedente la data di rinuncia.

Art. 24 - Tasse e contributi universitari

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono essere tenuti al versamento di contributi universitari annuali, eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio, alla assicurazione e agli altri costi fissati dalla normativa vigente
2. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento delle tasse e dei contributi relativi a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono:
 - rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo;
 - ottenere certificati;
 - presentare domanda per soggiorni di studio all'estero;
 - presentare domanda per l'esonero di tasse e contributi;



- presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando.

3. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva

Capo VI - Conseguimento del titolo

Art. 25 - Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
3. I periodi di proroga di cui ai commi 1 e 2 e di sospensione di cui all'art. 23 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 26 - Redazione della Tesi

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
3. La tesi è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti, entro il termine del ciclo dottorale di riferimento.
5. Entro i 30 giorni successivi al termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e la relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.



6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i valutatori, dopo aver concordato eventualmente per via telematica, un giudizio analitico sulla tesi, lo trasmettono per iscritto al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli uffici competenti.
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.
8. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.
9. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale in formato digitale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame finale. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università effettua il deposito a norma di legge nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
10. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere poste limitazioni all'accesso della tesi con il rinvio della sua consultabilità on line per un periodo massimo pari a ventiquattro mesi:
 - a) in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) se la tesi è in corso di pubblicazione presso un editore che non permette l'accesso aperto prima dell'avvenuta pubblicazione;
 - c) se la tesi fa parte di un progetto di ricerca più ampio, per il quale è stato precedentemente stipulato un accordo con un ente di ricerca esterno oppure con un ente finanziatore per la pubblicazione e la divulgazione della tesi solo dopo il completamento dell'intero progetto di ricerca.



Art. 27 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.
2. La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dell'esame finale, tenuto conto del numero dei candidati e lo trasmette agli uffici competenti con congruo anticipo rispetto all'inizio degli esami.
3. Nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
4. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo. A parità di anzianità di ruolo, il Presidente è il componente più anziano d'età.
5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

Art. 28 - Label aggiuntivo di Doctor Europaeus

L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti cinque condizioni:

- a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università di paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
- b) appartenenza ad un'istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;
- c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del candidato;



Art. 29 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato davanti la Commissione giudicatrice di cui all'art. 27, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 26.
2. Il Rettore può autorizzare la discussione in video conferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro tre mesi dalla conclusione del ciclo di riferimento, salvo rinvio di cui all'art. 25.
4. In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
5. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Capo VII - Norme finali

Art. 30 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.
3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on-line del Decreto rettorale di emanazione.



2. È fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i cicli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ai dottorandi in essi incardinati, fino ad esaurimento dei cicli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca e ai regolamenti d'Ateneo.